



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 1-2021
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

31



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVI – n. 1-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto †, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni †, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni

A. Vincenzo

M. Jasonni †

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo Sentenza – 24 luglio 2018 – c. Bucciero Ponente¹

Matrimonio – Processo di nullità matrimoniale – Impedimento di vincolo – Promotore di giustizia

L'uomo aveva celebrato tre matrimoni coram Ecclesia. Essendo stato dichiarato nullo il primo di essi in via esecutiva dopo la nuova proposizione della causa, si presume valido fino a prova contraria il secondo; pertanto, su impugnazione del Promotore di giustizia, viene dichiarato nullo per impedimento di vincolo il terzo matrimonio dell'uomo.

(Omissis)

1. – *Facti species.* – Il 24 luglio 2015 Giovanni Rossi, originario di Sassari, ha celebrato matrimonio canonico con Iva Biancovic, originaria di Zagabria, nella chiesa parrocchiale di Saint Anne in Victoria (isole Seychelles), dopo aver contratto nella mattinata matrimonio civile nello stesso comune. Giovanni, odierno convenuto, aveva celebrato matrimonio solo canonico con Alessandra Di Nero il 12 settembre del 1992 nella parrocchia Stella Maris in Olbia. Tale unione era stata trascritta nei registri del comune di Olbia esattamente due anni dopo, ed è cessata nel 1997; ha poi fatto seguito la separazione civile nel 2003. Sempre nel 1997, l'uomo ha conosciuto la signora Verde Stefania, con la quale ha instaurato fin da subito una convivenza; da questa unione sono nate due figlie, nel 1998 e nel 2001.

Nel 1998 Giovanni, per poter sposare in Chiesa la compagna, ha introdotto dinanzi al Nostro Tribunale Ecclesiastico la causa di nullità matrimoniale del suo primo matrimonio per avere egli escluso l'indissolubilità del vincolo, causa conclusasi, in primo grado, con sentenza affermativa in data 8 maggio 2002. Rimessa la causa al grado ordinario, il tribunale di appello del Vicariato di Roma, ha confermato il giudizio di primo grado con sentenza esecutiva del 18 dicembre 2007. L'esecutività della sentenza veniva decretata dal Tribunale delle Segnature Apostoliche il 4 maggio 2009, per poi essere revocata inutilmente il seguente 30 maggio dello stesso anno; infatti Giovanni, pur non avendo ancora ottenuto il divorzio dalla Di Nero, celebrava con Stefania matrimonio solo canonico il 30 maggio 2009 nel santuario di Montemelino nel territorio della diocesi di Perugia. La Curia di Vicenza in data 27 aprile

¹ Nella sentenza, pubblicata con l'autorizzazione del Vicario giudiziale e Ponente in causa, tutti i dati personali e di luogo sono stati modificati.

2009 aveva in precedenza rilasciato il nulla osta alla pratica matrimoniale, revocando il divieto a nuove nozze apposto alla sentenza di secondo grado e rilasciando la licenza per matrimonio solo canonico.

Il 19 febbraio 2010 il Tribunale della Rota romana ha concesso alla Di Nero la *nova causa propositio*, chiesta il 21 marzo del 2008. Il turno rotale, in data 12 marzo 2012, con sentenza negativa di terzo grado ribaltava la decisione del Tribunale di appello del Vicariato di Roma. L'attore ha deciso comunque di proseguire la causa nel suo quarto grado. Nelle more del giudizio l'unione fra Giovanni e la Verde, i quali nel frattempo si erano trasferiti a vivere nel Qatar, è entrata in crisi e si è interrotta di fatto nel 2013 con il rientro della donna e delle figlie in Italia. Nel frattempo il Tribunale della Rota romana con sentenza di quarto grado il 13 dicembre 2013 ha dichiarato definitivamente la nullità del matrimonio Rossi-Di Nero, ed il tribunale civile di Napoli in data 26 giugno 2014 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio.

È sempre del 2013 la conoscenza tra le odierne parti convenute le quali hanno deciso di sposarsi nel 2015. La pratica matrimoniale è stata curata dal parroco di San Paolo in Ottana, il quale pur essendo stato messo al corrente dal Rossi, nel processicolo, del matrimonio con la signora Verde, non ha indagato in merito; sembrerebbe che si sia fidato della dichiarazione del signor Rossi il quale gli avrebbe detto che quel matrimonio era nullo; il parroco non si è insospettito neppure del fatto che nel certificato di battesimo esibito dall'uomo non fosse riportata alcuna annotazione marginale. È stato comunque ottenuto il nulla osta dalla Curia della diocesi di Ottana in data 5 giugno 2015 e contestualmente accordata la licenza per matrimonio solo canonico.

2. – Stefania Verde, venuta a sapere delle nozze avvenute tra il Rossi e la Biancovic, ritenendo che tali nozze non potevano canonicamente essere autorizzate, ha interpellato attraverso mail del 18 settembre 2015 la segreteria del Vescovo di Ottana chiedendo ragione dell'autorizzazione di un tale matrimonio. Non avendo avuto alcuna risposta da parte della Curia di Ottana, la signora Verde ha scritto al Tribunale della Segnatura Apostolica; a sua volta il Segretario del Supremo Tribunale apostolico con lettera del 16 febbraio 2017 ha sollecitato una risposta sulla questione da parte del Vescovo di Ottana. Svolta la debita indagine, il Vescovo in data 18 settembre 2017 ha incaricato un Promotore di giustizia del nostro Tribunale perché potesse verificare l'eventuale nullità del matrimonio Rossi-Biancovic. Il giorno seguente il Promotore di giustizia ha presentato il libello al Nostro Tribunale, competente a ragione del luogo della residenza di uno dei convenuti, chiedendo la dichiarazione di nullità del matrimonio Rossi-Biancovic per essere l'uomo legato da un precedente vincolo matrimoniale; il 20 settembre 2017 il Vicario giudiziale ha ammesso il libello.

Il 22 novembre 2017 il Vicario giudiziale ha concordato il dubbio con la seguente formula: «*Se consti dimostrata la nullità del matrimonio in questione per impedimento di vincolo, ex can. 1085 CIC*»; contestualmente ha stabilito il procedimento ordinario e costituito il collegio giudicante. L'istruttoria, iniziata nel gennaio 2018 ha visto l'escussione di una sola delle parti convenute: il Rossi è stato infatti dichiarato assente dal giudizio con decreto del 12 febbraio 2018 avendo disertato le due citazioni di rito. Il 20 marzo si è proceduto alla pubblicazione degli atti determinando la *conclusio in causa* al trascorrere dei 15 giorni dalla notifica del decreto. Alla donna convenuta è stata data la possibilità di leggere gli atti presso il tribunale della sua residenza. Pur di garantirle l'esercizio del diritto alla difesa, si è atteso fino al mese di luglio perché la convenuta potesse visionare gli atti, proroga concessa da detto tribunale tanto impropriamente quanto inutilmente, in quanto la convenuta si è rifiutata di leggere gli atti non essendo in lingua croata; nella sua dichiarazione del 6 luglio resa al tribunale ecclesiastico di Zagabria scrive di proprio pugno «Non ho letto gli atti e non li voglio [leggere]». Ha così di fatto rinunciato al diritto di leggere gli atti; inoltre continua: «vi chiedo cortesemente di non inviarmi più alcuna documentazione riguardante la nullità di matrimonio [...] vi chiedo di comunicare la vostra decisione a mio marito».

Le *Animadversiones* del Difensore del vincolo erano state depositate in data 11 aprile 2018 ed il 24 dello stesso mese era pervenuto il *Votum pro rei veritate* del Promotore di Giustizia. Il *Summarium* è stato quindi consegnato ai giudici del Collegio, il quale, per rispondere al dubbio concordato, è giunto alla seguente decisione.

3. – *In iure*. – Il can. 1057 definisce il consenso come «l'atto che costituisce il matrimonio»; allo stesso tempo esige che il consenso sia manifestato legittimamente, tra due persone giuridicamente abili. Le norme che inabilitano la persona a manifestare un valido consenso prendono il nome di impedimenti. Il can. 1073 infatti stabilisce la natura inabilitante delle norme a riguardo degli impedimenti dirimenti che rendono «la persona inabile a contrarre matrimonio». Per questo, nel momento in cui sussista un impedimento dirimente, a meno che non sia stato validamente dispensato, l'eventuale celebrazione e la relativa espressione del consenso sono inefficaci a costituire il vincolo matrimoniale.

4. – Il can. 1085 stabilisce espressamente: «§ 1 Attenta invalidamente il matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato. § 2 Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del

precedente». L'impedimento che deriva da un vincolo precedente è di diritto naturale confermato dal diritto divino positivo, come afferma Stefano Sipos: «Impedimentum hoc ad unitatem et indissolubilitatem servandam statutum est et excludit polygamiam et polyandriam simultaneam. Matrimonium iam iure naturali unum et indissolubile, a Deo etiam lege positiva tale fuisse ordinatum et dein a Christo Domino pro omnibus ad pristinam puritatem reductum esse» (*Enchiridion Iuris Canonici*, Herder, Romae, 1954, p. 470). Per questo motivo in presenza di tale impedimento non è possibile né una dispensa né tanto meno una *sanatio in radice*.

5. – L'effetto dell'impedimento di vincolo è ben descritto dal Wernz-Vidal: «Effectus impedimenti ligaminis obiective existentis vere primarius ipsoque iure divino inductus eo consistit, ut omne matrimonium denuo contractum dirimat» (*Ius Canonicum*, Romae, 1938, tom. V., n. 256).

6. – Le condizioni perché un matrimonio possa essere dichiarato nullo per impedimento da vincolo precedente sono individuate dal Sipos (cfr. *Enchiridion Iuris Canonici*, pp. 470-471) nel seguente modo:

a) Che il primo matrimonio, sacramento – tra due battezzati – o semplicemente naturale – in tutti gli altri casi – sia effettivamente, oggettivamente valido; nessuna rilevanza ha invece la sua consumazione o inconsumazione né il giudizio delle parti sulla sua eventuale nullità. Un matrimonio naturale o anche solamente rato non potrà mai essere sciolto a causa di successive nozze, *coram Ecclesia*, tra due battezzati anche nel caso seguissero gli atti di per sé idonei alla procreazione. Né può avere cogenza l'eventuale più o meno lunga durata della convivenza scaturita dalla seconda celebrazione. Neppure ha rilevanza l'eventuale buona o cattiva fede delle parti: se qualcuno in buona fede contrae seconde nozze essendo vivente il precedente coniuge agisce invalidamente; al contrario celebra validamente le seconde nozze se il coniuge pur ritenendo valido un precedente matrimonio che di fatto non lo è, celebra un secondo matrimonio.

b) È necessario che il precedente matrimonio sussista al momento delle seconde nozze, ovvero che non sia stato sciolto o per dispensa pontificia, in caso di matrimonio rato e non consumato, o per morte del precedente coniuge. Così anche J.F. Castaño: «L'impedimento di vincolo cessa a) per morte di uno dei coniugi; b) per dispensa pontificia a norma del can. 1142 [matrimonio rato e non consumato], oppure quando interviene il *privilegium fidei* dei cann 1143-1149» (*Il sacramento del matrimonio*, Roma 1992², p. 247).

7. – Nel caso sottoposto all'esame del presente Collegio, va ricordato che nessuna dichiarazione di nullità di qualsiasi tribunale ecclesiastico, che pur dà il

diritto a celebrare nuove nozze, ha il potere di sciogliere un vincolo matrimoniale, essendo ben noto che i pronunciamenti dei tribunali in materia matrimoniale sono di natura semplicemente dichiarativa e mai costitutiva, come del resto afferma la dottrina canonistica. Z. Grocholewski scrive in un suo articolo: «Dal momento che il matrimonio, per legge divina, è indissolubile, un qualsiasi concreto matrimonio [...] nella sua realtà sostanziale, cioè oggettiva, è valido o nullo indipendentemente dalla decisione del giudice ecclesiastico. Perciò se il giudice sbaglia dichiarando nullo un matrimonio valido nella sua realtà esistenziale, [...] dichiara [...] nullo ciò che per volontà di Dio non è nullo» (*Aspetti teologici dell'attività giudiziaria della Chiesa*, in Aa.Vv., *Teologia e Diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1987, p. 203).

8. – *In facto*. – Dalla lettura degli atti il Collegio ritiene che emerga in modo assolutamente certo la nullità del matrimonio in oggetto. Se il Vicario giudiziale ha ritenuto di procedere con il processo ordinario e non con quello documentale, cosa possibile per il materiale in possesso del tribunale, è solo per consentire un più ampio diritto di difesa alle parti convenute, fatto che purtroppo non è stato colto pienamente: una delle due parti convenute si è rifiutata di comparire in giudizio e l'altra non ha ritenuto utile costituirsi in giudizio con proprio avvocato di fiducia.

Ci si duole dell'atteggiamento della convenuta nel momento della lettura degli atti: ha ritenuto di poterli leggere nel momento che più gli confaceva, disdegnando il primo termine stabilito dal giudice, ovvero il 20 aprile 2018 e mai contestato. Il tribunale ecclesiastico di Zagabria impropriamente ha consentito una dilazione del termine fino al mese di luglio accogliendo una richiesta informale della donna di leggere gli atti al momento di un suo rientro in Zagabria. Tale atteggiamento ha avuto il suo epilogo nella dichiarazione del 6 luglio 2018, – era stata invece concordata formalmente la data del 10 dello stesso mese (cfr. citazione alla convenuta del Tribunale ecclesiastico di Zagabria per la lettura degli atti) – con la quale si è rifiutata di leggere gli atti perché non in croato. Ci si chiede: non sapeva che il processo si svolgeva in Italia? Se non conosceva l'italiano perché non si è costituita con un avvocato? Perché non ha fatto richiesta di un patrono *ex officio*? Perché non ha deciso con il Rossi che fosse questi a presentarsi in giudizio?

Il collegio ritiene quindi pretestuoso il rifiuto di leggere gli atti e comunque da interpretarsi come rinuncia a tale diritto: del resto espressamente la donna scrive nella sua dichiarazione del 6 luglio 2018: «Vi chiedo cortesemente di non inviarmi più alcuna documentazione riguardante la nullità di matrimonio [...] vi chiedo di comunicare la vostra decisione ai seguenti indirizzi di mio marito».

9. – Il primo matrimonio del convenuto, Rossi-Di Nero, celebrato in data 12

settembre del 1992 nella parrocchia Stella Maris in Olbia è stato definitivamente dichiarato nullo per avere l'uomo escluso l'indissolubilità del vincolo con sentenza di quarto grado del Tribunale della Rota romana del 13 dicembre 2013. Il matrimonio Rossi-Verde celebrato in data 30 maggio 2009 nel santuario di Montemelino, a seguito della dichiarazione di nullità emessa dal Tribunale di appello del Vicariato di Roma, risulta e deve essere ritenuto, fino a prova contraria, valido. Infatti nessun valore ha la terza sentenza emessa dal tribunale della Rota romana in data 12 marzo 2012 quando dichiara non dimostrata la nullità del matrimonio Rossi-Di Nero, in quanto tale sentenza è stata definitivamente cassata dalla sentenza successiva di quarto grado. Vero è che tra il 12 marzo 2012 ed il 13 dicembre 2013, il periodo intercorso tra la sentenza di terzo grado e l'ultima, era possibile pensare che il secondo matrimonio, Rossi-Verde, potesse essere nullo a causa della dichiarata validità del primo matrimonio: la sentenza di quarto grado ha definitivamente sciolto ogni dubbio.

Conseguentemente il terzo matrimonio del convenuto, Rossi-Biancovic celebrato nella chiesa parrocchiale di Saint Anne in Victoria nelle isole Seychelles il 24 luglio 2015 è invalido per impedimento di vincolo. Come si è visto nella parte *in iure*, a nulla può servire la buona fede dei nubendi di aver celebrato un matrimonio valido sulla base di un giudizio, errato, circa la nullità del secondo matrimonio con la Verde, e/o sulla base dell'autorizzazione data dalla Curia turritana. Nel processicolo il convenuto ha affermato che il proprio matrimonio celebrato nel 2009 non era valido, secondo quanto trascritto dal parroco in modo eccessivamente ed inopportuno sintetico: «2009 matr. relig. non valido»; sembrerebbe quindi documentata la buona fede del Rossi al momento del consenso matrimoniale. La Biancovic da parte sua, in una mail del 19 marzo 2018 inviata al tribunale, esterna tutta la sua buona fede quando scrive: «A part of that me, my husband Giovanni and our son, are living our marriage happily and with God blessings. We had all papers valid and clear and Ottana and Zagreb Bishops clearance to celebrate the holy wedding in Catholic Church. We didn't make any false declarations to get permission that was obtained only due to regular background check. So we don't find any valid reason why this marriage has to be cancelled». Pertanto fino a quando il secondo matrimonio, Rossi-Verde, sarà giuridicamente ritenuto valido, la terza celebrazione nuziale, Rossi-Biancovic, deve essere giuridicamente ritenuta inefficace a costituire il vincolo matrimoniale.

10. – Più complesso invece appare comprendere come sia potuto accadere che il convenuto abbia potuto attentare al matrimonio con la Biancovic, stante il nulla osta della Curia di Ottana. Come si è visto, la stessa donna convenuta, in buona fede, ritiene che il proprio matrimonio sia valido in virtù del fatto

che la Curia di Ottana lo ha autorizzato. Per rispondere alle sue obiezioni, il collegio ha ritenuto di dover dare qualche spiegazione in merito.

11. – Le norme canoniche prevedono che il parroco attraverso la pratica matrimoniale debba conseguire la certezza circa lo stato libero dei nubendi sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista civile. Inoltre la pratica matrimoniale deve essere controllata dalla cancelleria della diocesi affinché verifichi che l'operato del parroco sia corretto. Il parroco quindi deve raccogliere una serie di documenti sulla base dei quali conseguire la certezza morale sullo stato libero dei nubendi e così poter procedere con il matrimonio: il processicolo matrimoniale, i certificati di battesimo delle parti, le pubblicazioni nelle rispettive parrocchie di residenza, ed in alcuni casi la prova testimoniale di stato libero. Poiché le norme della Conferenza Episcopale Italiana impongono per i cattolici il matrimonio concordatario, al parroco deve risultare anche lo stato libero civile per poter richiedere la trascrizione e far conseguire anche gli effetti civili.

Il processicolo di cui si ha copia agli atti è di un pressapochismo e di una sinteticità disarmante: una serie di “sì” e “no” e sillabe buttate qua e là di difficile comprensione che poco fa emergere del colloquio che c'è stato tra il parroco ed i nubendi. Alla domanda n. 2: «Ha mai contratto matrimonio, anche solo civile? Quando e con chi? Come è cessato questo vincolo? Ha avuto figli?», che riguarda proprio la libertà di stato, è stata trascritta la seguente risposta del convenuto: «Religioso 1992 Civ. 1994 Di Nero Aless. 1997 Separ. senza figli. 2009 Mat. relig. non valido. 1997 inizio causa di nullità 2012 nullità». Non è possibile oggi far emergere chi ha omesso i dati mancanti: non li ha detti il convenuto o non li ha trascritti il parroco? Per quale motivo il parroco si è accontentato della dichiarazione del convenuto che il matrimonio religioso del 2009 con la Verde non era valido? Perché non si fa riferimento ai due figli avuti dalla donna? Nella pratica matrimoniale infatti non è presente nulla per asserire ciò; presumibilmente niente è stato chiesto!

Ancora più incredibile è che il parroco abbia accettato un certificato di battesimo redatto in modo erroneo (e senza usare il modello CEI “per uso matrimonio”) dal cappellano dell'ospedale – dove il convenuto è stato battezzato – nel quale non sono riportate le note marginali circa i due matrimoni precedenti e la dichiarazione di nullità ottenuta in un primo momento nel 2009 e definitivamente nel 2013. Se è vero che l'ultima trascrizione è stata effettuata dopo aver avuto notizia del matrimonio oggetto del presente giudizio, il fatto stesso della mancanza di tali note marginali poteva e doveva insospettire il parroco, visto che dal processicolo emergevano la presenza di due matrimoni e di una dichiarazione di nullità.

Nell'atto di battesimo, al momento della raccolta della documentazione agli atti, risulta solo il matrimonio con la Di Nero, la dichiarazione di nullità di quel matrimonio ed il divieto a contrarre nuove nozze. Emerge dunque l'omissione della trascrizione del matrimonio con la signora Verde e della nullità definitiva dichiarata dalla Rota. Già sulla base di quei dati, pur non completi, il parroco avrebbe dovuto chiedere lumi in Curia al fine di verificare con più attenzione la pratica matrimoniale, cosa che non è stata fatta. Se almeno fossero state trascritte nel certificato di battesimo le note marginali presenti nell'atto di battesimo, la necessità di dover revocare un divieto apposto dai giudici da parte dell'Ordinario avrebbe potuto fare emergere l'impedimento esistente.

Per quanto riguarda le pubblicazioni ecclesiastiche stupisce che non sia stata compilata la parte della sposa, fatto che congiunto alla mancanza della firma da parte del parroco può far pensare che non siano state mai affisse! Nessuna notizia si ha delle pubblicazioni per la parte della donna residente in Croazia: non sono state chieste alla parrocchia di Zagabria né sono state dispensate. È stata effettuata la prova testimoniale di stato libero per il convenuto: sono stati interrogati i genitori dell'uomo; per entrambi è stata trascritta la stessa risposta: «Il civ. con divorzio. Il religioso con nullità» e alla domanda se potevano affermare con sicurezza che il fidanzato era libero da qualsiasi vincolo matrimoniale la risposta trascritta è un laconico «Sì». Perché i genitori non hanno riferito del secondo matrimonio e dei loro due nipoti? Oppure il parroco non ha trascritto compiutamente le risposte date dai testi?

Tutte queste omissioni da parte del parroco nella pratica matrimoniale potevano e dovevano essere comunque rilevate dalla Curia diocesana; sarebbe stato relativamente facile scoprire che il matrimonio non poteva essere autorizzato in quanto sussisteva l'impedimento di un vincolo precedente. In conclusione, la superficialità e la poca attenzione da parte del parroco che ha curato la pratica matrimoniale unita alla mancanza di un adeguato controllo da parte della Curia di Ottana hanno reso possibili delle nozze che non potevano essere né autorizzate, né, conseguentemente, celebrate.

12. – Tutto considerato attentamente sia in diritto sia in fatto, noi sottoscritti Giudici chiamati a definire nel primo grado di giurisdizione la presente causa, dopo aver invocato il nome del Signore, dichiariamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio proposto si deve rispondere, come in effetti rispondiamo: *Affermativamente, ovvero risulta la nullità del matrimonio per impedimento di vincolo, ex can. 1085 CIC.*

Preside Ponente	Sac. Mauro Bucciero
Giudice	Sac. Emanuele Meconcelli
Giudice	Sac. Riccardo Pinna

La nullità del matrimonio ob impedimentum vinculi. Profili sostanziali, processuali e pastorali di una recente sentenza locale

The nullity of marriage ob impedimentum vinculi. Substantial, procedural and pastoral profiles of a recent local judgment

FRANCESCO CATOZZELLA

RIASSUNTO

Il capo di nullità oggetto della sentenza in commento “ob impedimentum vinculi seu ligaminis” non ha un significativo riscontro nella casistica sia nei Tribunali locali che nella Rota romana e, dunque, la pronuncia del Tribunale ecclesiastico interdiocesano sardo risulta ancora più interessante proprio perché consente di tornare a riflettere su questo peculiare motivo di nullità. In particolare, sono tre i profili tra loro strettamente connessi – sostanziale, processuale, pastorale – che si prestano ad una specifica analisi giuridica.

Sotto il primo profilo, occorre ricordare che la “sorte” di ogni matrimonio successivo è legata a quella del matrimonio precedente, vale a dire che nel caso di più matrimoni celebrati, spetta al primo di essi la presunzione di validità e la precedenza logico-giuridica, dovendosi ex eo dichiarare la nullità dei matrimoni successivi, fermo restando che se il primo matrimonio dovesse essere dichiarato nullo è il secondo a doversi da questo momento in poi considerare valido.

Dal punto di vista processuale la sentenza in esame si caratterizza per la scelta del Vicario giudiziale di avvalersi del processo ordinario in luogo di quello documentale nonostante, nel caso di specie, ne ricorressero tutti i presupposti di legge. La scelta pare fondata da un lato sull’esigenza di garantire meglio il diritto alla difesa e, dall’altro risulta giustificata dalla considerazione che in seguito alla riforma del 2015 con la quale, tra le altre cose, è stato eliminato l’obbligo di doppia conforme, i tempi tecnici del processo ordinario si sono sensibilmente ridotti.

Ancora, sotto il profilo più squisitamente pastorale, non certo meno importante di quello strettamente giuridico, casi come quello oggetto della sentenza annotata denotano l’importanza e la necessità di accurata e diligente istruttoria prematrimoniale che consenta di scongiurare il verificarsi di casi di bigamia.

Resta, infine, chiara in casi simili la stringente necessità di un’integrazione dell’azione dei tribunali nella più ampia pastorale familiare della Chiesa e di un accompagnamento pastorale successivo alla conclusione del processo, onde evitare che la declaratoria di

nullità costituisca un motivo per incrinare la fiducia nella Chiesa dei fedeli coinvolti loro malgrado in un processo di nullità matrimoniale.

PAROLE CHIAVE

Matrimonio; Impedimento; vincolo; nullità

ABSTRACT

The nullity subject of this sentence “ob impedimentum vinculi seu ligaminis” has no significant counterpart in the local courts or in the Roman Rota and, therefore, the ruling of the Sardinian interdiocesan ecclesiastical court is even more interesting because it allows us to reflect on this ground of nullity. There are three closely connected profiles – substantive, procedural, pastoral – which lend themselves to a specific legal analysis.

From the first point of view, it is necessary to remember that the ‘fate’ of each successive marriage is linked to that of the previous one, that is, in the case of several marriages celebrated, the first of them is presumed to be valid and takes legal and logical precedence, since the subsequent marriages must be declared null and void ex eo, it being understood that if the first marriage is declared null and void, the second marriage must be considered valid from then on.

From a procedural point of view, the judgment in question is characterised by the choice of the judicial Vicar to use the ordinary procedure instead of the documentary one, even though, in the case in question, all the legal requirements were met. The choice seems to be based on the one hand on the need to better guarantee the right to defence and, on the other hand, it is justified by the consideration that following the 2015 reform which, among other things, eliminated the obligation of double conformity, the technical time of the ordinary trial has been considerably reduced.

Moreover, from a more exquisitely pastoral point of view, which is no less important than the strictly legal one, cases such as the one referred to in the judgment under discussion denote the importance and necessity of a careful and diligent premarital investigation to prevent the occurrence of bigamy.

Finally, in similar cases, there is a pressing need to integrate the action of the courts into the wider pastoral care of the family of the Church and to provide pastoral support after the conclusion of the process, to ensure that the declaration of nullity does not constitute a reason to undermine the trust in the Church of the faithful who are, despite themselves, involved in a process of matrimonial nullity.

KEYWORDS

Marriage; Impediment; bond; nullity

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2. Profilo sostanziale – 3. Profilo processuale – 4. Profilo pastorale

1. Considerazioni introduttive

La rarità delle cause di nullità matrimoniale per impedimento di vincolo decise dai Tribunali locali e dalla Rota romana¹ giustifica la pubblicazione di questa sentenza, interessante sono tre profili tra loro strettamente connessi – sostanziale, processuale, pastorale – che affronteremo uno alla volta, così da costituire la struttura del presente commento, dopo alcune considerazioni introduttive.

Ferma restando la specificità di ogni singola vicenda matrimoniale, che è una costante conferma per l'operatore del diritto di come la realtà superi le teorizzazioni e le semplificazioni di scuola e diventa così monito per un'attenzione personalizzata a ciascuna di essa, è possibile a nostro avviso individuare quattro fattispecie tipiche in cui il matrimonio viene accusato di nullità *ob impedimentum vinculi seu ligaminis*:

a) Una o entrambe le parti, nella consapevolezza di essere impedito a celebrare matrimonio per mancanza dello stato libero, ingannano il parroco che svolge l'istruttoria prematrimoniale (dichiarando il falso e, nel caso, falsificando i documenti) il quale, in maniera più o meno ingenua, li ammette alle nozze, salvo scoprire in seguito la realtà dei fatti, per esempio al momento della notifica alle parrocchie di battesimo o perché informato da altri².

b) Una o entrambe le parti ritengono in buona fede, su di un presupposto oggettivamente errato, di essere di stato libero³. Il parroco, da parte sua, si comporta in maniera gravemente negligente nello svolgere l'istruttoria e dunque non si avvede della realtà, cadendo nello stesso errore e ammettendo i soggetti alle nozze⁴.

c) Il matrimonio viene celebrato in seguito alla dichiarazione di morte

¹ Per una sintetica ricognizione della giurisprudenza rotale si veda: MARIO FERRANTE, *Verità e prova nelle sentenze sugli impedimenti matrimoniali*, nel vol. *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota romana*, a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, pp. 57-60.

² È il caso trattato per esempio dalla sentenza del Tribunale interdiocesano di Siviglia, coram González Martín, del 15 febbraio 1993, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 51, 1994, pp. 847-855.

³ Ciò può avvenire, per esempio, nella erronea convinzione che il matrimonio civile dei non battezzati (o dei battezzati appartenenti a comunità luterane) sia invalido per la Chiesa oppure che sia sufficiente che questo sia stato sciolto tramite divorzio. Circa le diverse fattispecie relative al matrimonio civile si veda il recente articolo: FABIO FRANCHETTO, "Nessun problema! Tanto siete sposati solo civilmente". *L'impedimento di vincolo nell'attuale contesto migratorio*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 33, 2020, pp. 11-26.

⁴ Per un caso concreto si veda la sentenza del Tribunale diocesano di Lugo, coram Abelairas Rodríguez, del 6 febbraio 1990, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 47, 1990, pp. 787-793.

presunta del coniuge di una delle parti, che così è riconosciuta libera di contrarre nuove nozze, rilasciata dal Vescovo diocesano (can. 1707). In seguito si scopre che il coniuge è ancora vivo o almeno che lo era al momento della seconda celebrazione nuziale⁵.

d) Il matrimonio viene celebrato dopo che una delle parti ha ottenuto in via esecutiva la dichiarazione di nullità del suo precedente matrimonio. Successivamente la sentenza o le sentenze vengono dichiarate insanabilmente nulle⁶ oppure, in seguito alla nuova proposizione della causa, si dimostra che la decisione era errata e dunque il primo vincolo viene nuovamente ritenuto valido, con la conseguente nullità del secondo matrimonio.

Vi è una differenza di non poco conto tra la prima fattispecie, caratterizzata dal comportamento doloso e dunque dalla cattiva fede della o delle parti consapevoli di non potersi sposare, e le altre tre fattispecie dove invece i soggetti si sono accostati all'altare in buona fede. Tuttavia bisogna rilevare che l'elemento della buona/cattiva fede, al di là delle rilevanza che può avere sul piano morale e in relazione alla configurazione del matrimonio celebrato come "putativo" (can. 1061 § 3), non incide sul merito della questione, dovendosi comunque dichiarare il suddetto matrimonio nullo, essendo l'impedimento di vincolo, come tutti gli altri impedimenti, dipendente dal solo sussistere di una circostanza oggettiva e non dalla sua conoscenza e tanto meno dalla consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Certo è che nella prima fattispecie le parti, quando scoperte, non potranno dolersi che con se stesse della provocata nullità del matrimonio, mentre nella seconda e quarta fattispecie emerge la responsabilità per negligenza o imperizia (tralasciamo qui il caso di dolo) dell'autorità ecclesiastica, rispettivamente del parroco che ha condotto l'istruttoria prematrimoniale e, in alcuni casi, dell'organo giudicante, che potrebbe aver provocato la nullità insanabile della sentenza o aver gravemente errato nella valutazione dei fatti a fondamento della decisione affermativa o nell'applicazione dei principi di diritto così da aversi, esperito il rimedio straordinario

⁵ In quest'ultima evenienza sarebbe comunque possibile procedere con la convalidazione semplice o con la sanazione in radice riservata alla Sede Apostolica (trattandosi di un impedimento di diritto naturale cessato; can. 1165 § 2). Per una proposta *de iure condendo* di convalidazione "automatica" in questi casi, se vi è stata buona fede, si veda JUAN IGNACIO BAÑARES, *Sugerencias en torno al consentimiento matrimonial naturalmente suficiente, su nulidad y su sanación en la raíz*, in *Ius Canonicum*, 55, 2015, pp. 36 e 42.

⁶ Come accaduto nel caso deciso in primo grado di giudizio, dopo avocazione della causa in Rota, da una sentenza coram Monier, *Beryten. Maronitarum*, del 14 dicembre 2012 (A. 194/2012), confermata da un decreto coram Salvatore del 30 aprile 2014 (B. 64/2014). Riconosciuta la nullità, per difetto di giurisdizione e per diniego del diritto di difesa, delle due sentenze che avevano dichiarato invalido il primo matrimonio dell'uomo, la sentenza conclude coerentemente per l'invalidità del secondo matrimonio dello stesso *ob impedimentum vinculi*.

della nuova proposizione della causa, un ribaltamento della decisione. In questi casi le parti si troverebbero di conseguenza a subire, senza loro colpa⁷, gli errori e la superficialità di altri e ciò non può non avere un certo rilievo almeno sul piano pastorale. È proprio su questo piano che va colta, in riferimento alla quarta fattispecie sopra tratteggiata, la novità normativa introdotta tramite le facoltà speciali concesse al Decano della Rota romana da Benedetto XVI in data 11 febbraio 2013⁸ e poi riformulata con il Rescritto di papa Francesco del 7 dicembre 2015, secondo la quale «non è ammesso il ricorso per la *nova causae propositio*, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione»⁹. Non è possibile in questa sede approfondire la portata della disposizione¹⁰; basti osservare, per cogliere i problemi sottesi e la difficoltà di trovare un equilibrio tra valori di peso differente, che essa se da un lato tutela maggiormente la stabilità e la certezza dello stato di vita dei fedeli (soprattutto se in buona fede), dall'altro sembra cedere ad una visione del processo di nullità come “costitutivo” e non meramente “dichiarativo” della oggettiva verità circa l'identità personale (coniugale o meno) dei soggetti coinvolti; dovendo dunque chiedersi se in questi casi sia realmente tutelato il *favor matrimonii*, che non è mai *contra personam* e in ultima analisi – come scriveva Tomás Sanchez – consiste in ciò: «[matrimonium] irritum dissolvere ac validum tueri»¹¹.

Il caso trattato dalla sentenza coram Bucciero si colloca all'interno della seconda fattispecie sopra descritta, sebbene non pochi dubbi vi siano circa la buona fede dell'uomo (questione che non è stato possibile approfondire vista la sua assenza dal giudizio), in mancanza della quale si rientrerebbe piuttosto nella prima fattispecie. La singolare vicenda vede la celebrazione da parte

⁷ Scriveva al proposito Llobell prima della riforma processuale di papa Francesco: «Appare ingiusto che le parti le quali, in buona fede e con sincerità, si rivolgono ai Tribunali della Chiesa per accertare il loro stato matrimoniale e – in seguito alla doppia sentenza conforme [...] – celebrano un nuovo matrimonio con una terza persona, anch'essa in buona fede [...], debbano soffrire loro le conseguenze delle aberrazioni giudiziarie di cui le parti non hanno alcuna responsabilità». JOAQUIN LLOBELL, *La doppia conforme e la definitività della sentenza alla luce della "teologia del diritto"*, nel vol. *La doppia conforme nel processo matrimoniale*, a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, p. 125.

⁸ BENEDETTO XVI, *Facoltà speciali concesse al Decano della Rota*, 11 febbraio 2013, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 22, 2015, p. 43.

⁹ FRANCESCO, *Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*, 7 dicembre 2015, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 23, 2016, p. 46.

¹⁰ Su tutta la questione si vedano le equilibrate considerazioni di: ARIANNA CATTÀ, *Giusto processo e verità della decisione nel diritto canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2017, pp. 160-220.

¹¹ TOMÁS SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento*, II, Viterbii, 1754, lib. 7, disp. 100, n. 14, p. 279.

dell'uomo di tre matrimoni *in facie Ecclesiae*: nel settembre 1992 (matrimonio dichiarato nullo in via esecutiva dal Tribunale di appello, con sentenza del 18 dicembre 2007 e poi, dopo la nuova proposizione della causa, dalla Rota romana il 13 dicembre 2013), nel maggio 2009 e infine nel luglio 2015. Il Promotore di giustizia, su incarico del Vescovo di Ottana (informato della situazione dalla "seconda" moglie dell'uomo e poi, vista la sua inerzia, sollecitato dalla Segnatura Apostolica), accusa di nullità l'ultimo matrimonio per impedimento di vincolo. Nella parte *in facta*, preso atto che il primo matrimonio è stato dichiarato nullo, sul presupposto della validità (da presumersi fino a prova contraria) del secondo matrimonio, si perviene ad una risposta affermativa. Risolta agevolmente la questione di merito, la sentenza si sofferma nei nn. 10-11 su un punto connesso, domandandosi come sia stato possibile autorizzare la celebrazione di siffatte nozze. Nel commentare la sentenza, come anticipato, evidenzieremo tre profili: sostanziale, processuale e pastorale.

2. Profilo sostanziale

La natura, la configurazione e le modalità di cessazione dell'impedimento di vincolo sono ben note¹², pertanto ci limitiamo solo a qualche considerazione. Giudicare della nullità di un matrimonio significa portare un giudizio circa l'identità dei soggetti coinvolti e il loro *status* all'interno della comunità ecclesiale. L'opera di discernimento del Tribunale, insieme con le parti in giudizio, verte dunque sull'alternativa: coniugato/di stato libero. Nelle cause *ob impedimentum ligaminis*, giudicando della validità di un matrimonio in presenza di un altro precedentemente celebrato e ancora esistente, il giudizio sull'identità appare peculiare perché si tratta di discernere in realtà "di chi" si è coniuge, qual è la persona concreta che ha determinato e costituito – tramite il dono di sé reciproco, totale e definitivo – il proprio essere marito/moglie. Porre in relazione il vincolo (o legame) con l'identità coniugale¹³ permette di cogliere il primo in senso personalista evitando derive estrinseciste quasi che

¹² Si vedano: ANGELO D'AURIA, *Gli impedimenti matrimoniali nel Codice di diritto canonico della Chiesa latina*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, pp. 93-100; PIERO PELLEGRINO, *L'impedimentum ligaminis nel diritto matrimoniale canonico*, nel vol. *Diritto matrimoniale canonico*, I, a cura di Piero Antonio Bonnet e Carlo Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002, pp. 481-507; THOMAS DORAN, *L'impedimentum ligaminis (can. 1085 CIC)*, nel vol. *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, a cura dell'Arcisodalizio della Curia romana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1989, pp. 159-176.

¹³ Le cui caratteristiche sono state esposte in: FRANCESCO CATOZZELLA, *Performatività del consenso matrimoniale e identità coniugale*, nel vol. *Matrimonio e antropologia. Un orizzonte per il processo canonico*, a cura di Paolo Gherri, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2019, pp. 335-340.

il vincolo fosse una realtà terza rispetto ai due coniugi e non invece una realtà che esiste in loro stessi in quanto vincolati, come ben sottolinea una sentenza coram Heredia Esteban¹⁴. In quest'ottica anche gli obblighi che discendono dal matrimonio trovano una fondazione più adeguata essendo legati primariamente all'essere personale dei coniugi, diventando così le modalità, giuridicamente dovute, mediante le quali ciascuno dei due porta a compimento il proprio essere identitario già costituito al momento delle nozze.

Vincolo e identità coniugale partecipano delle medesime proprietà, ovvero dell'unità e dell'indissolubilità (can. 1056), in virtù delle quali non è possibile essere coniuge allo stesso tempo di due persone (e dunque è impossibile la coesistenza di due vincoli contemporanei come nella poligamia), così come non è possibile di propria iniziativa sciogliere il legame rinnegando l'identità assunta, quasi fosse puramente accidentale. Discende da sé che la nuova realtà coniugale ha la sua origine nell'atto costitutivo del matrimonio, ovvero nell'autentico e irrevocabile consenso validamente espresso tra persone giuridicamente abili, non potendo invece sorgere dal mero fatto della celebrazione, su cui si fonda però la presunzione di validità del can. 1060 (e la conseguente disposizione del § 2 del can. 1086). Presunzione però, che nel caso di più matrimoni celebrati, spetta al primo di essi, dovendosi sulla semplice base di questa presunzione dichiarare la nullità dei matrimoni successivi, fermo restando che se il primo matrimonio in seguito viene dichiarato nullo è il secondo a doversi da questo momento in poi ritenere valido¹⁵. Dunque la "sorte" di ogni matrimonio successivo è legata a quella del matrimonio precedente.

3. *Profilo processuale*

La sentenza coram Bucciero presenta due peculiarità. La prima riguarda la scelta della tipologia di processo effettuata dal Vicario giudiziale (anche Preside della terna giudicante e Ponente). Nel caso ben si poteva procedere tramite processo documentale, come avverte lo stesso Ponente all'inizio del n. 8, atteso che l'esistenza dell'impedimento di vincolo (non passibile di dispen-

¹⁴ Cfr. ROMANAE ROTAE TRIBUNAL, coram Heredia Esteban, 26 februarii 2013, A. 62/2013, in *Ius Ecclesiae*, 26, 2014, n. 5, pp. 582-583.

¹⁵ Contro una prassi errata diffusasi in alcuni tribunali degli Stati Uniti, la Segnatura Apostolica ribadì che «matrimonium successivum, quod declaratur nullum ob praesumptam validitatem matrimonii primo contracti, nequit retineri nullum si postea nullum declaratur matrimonium primo contractum, nam ex matrimonio nullo oriri nequit verum impedimentum ligaminis». SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Declaratio de recto modo procedendi in declaranda nullitate matrimoniorum successive initorum*, prot. 14498/82 VT, in *Communicationes*, 19, 1987, p. 17.

sa perché di diritto naturale) era dimostrabile nel caso tramite documentazione non soggetta «a contraddizione o ad eccezione alcuna» (can. 1688) – costituente così prova piena – unica condizione prevista (nei soli casi di difetto di forma legittima, di difetto di valido mandato, di presenza di un impedimento non dispensato o non dispensabile) per l'utilizzo di tale forma processuale. Il processo documentale, com'è noto, si caratterizza per la sua agilità e celerità visto che l'evidenza della nullità *in limite litis* rende inutile «un'ampia corposità formale del rito»¹⁶; in esso infatti vengono «tralasciate le formalità del processo ordinario» (can. 1688) dovendosi però sempre procedere, a tutela del fondamentale diritto di difesa, alla citazione della parte convenuta e del Difensore del vincolo. Da notare che prima del m.p. *Mitis Iudex* la scelta, quando possibile, del processo documentale, comportava un ulteriore (e spesso consistente) risparmio di tempo, poiché la sentenza affermativa, se non appellata, diventava subito esecutiva senza necessità dell'intervento del tribunale di appello nella modalità prevista per il processo ordinario dall'abrogato can. 1682. L'abolizione dell'obbligo della doppia sentenza conforme stabilita dalla riforma processuale di papa Francesco ha, da questo punto di vista, avvicinato il processo ordinario a quello documentale, cosicché le ragioni di celerità a favore del secondo possono oggi apparire meno rilevanti rispetto al passato. La scelta effettuata dal Vicario giudiziale di utilizzare nel caso il processo ordinario non è **dipesa dall'esistenza di dubbi circa il verificarsi delle condizioni richieste** (come previsto dall'art. 296 § 2 della *Dignitas connubii* [DC]) ma è stata motivata con il «consentire un più ampio diritto di difesa alle parti convenute» (n. 8). Dunque nel bilanciamento tra ragioni di celerità (dopo il *Mitis Iudex*, come abbiamo detto, meno rilevanti rispetto al passato) e ragioni legate all'esercizio del diritto di difesa, certamente tutelato anche dal processo documentale ma con maggiori strumenti a disposizione in quello ordinario, si è ritenuto queste ultime prevalenti e ciò anche tenuto conto della seconda peculiarità del caso, sulla quale ci soffermeremo nel prosieguo, cioè del fatto che la causa è stata introdotta dal Promotore di giustizia, essendo entrambe le parti convenute e ancora conviventi. L'intento era evidentemente di favorire la partecipazione effettiva delle parti al processo che purtroppo c'è stata solo in parte, come osserva il Ponente.

Venendo alla seconda peculiarità, se ordinariamente la causa di nullità ma-

¹⁶ PIERO ANTONIO BONNET, *Il processo documentale (artt. 295-299)*, nel vol. *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*. Parte terza, a cura di Piero Antonio Bonnet e Carlo Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, p. 748. Sul processo documentale si veda anche MANUEL JESÚS ARROBA CONDE – CLAUDIA IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2017, pp. 175-180.

trimoniale è introdotta da una delle parti, o da entrambe costituite in litisconsorzio attivo (art. 102 DC), per vedersi riconosciuta la libertà di stato, l'ordinamento canonico prevede anche la possibilità che, in via straordinaria, possa impugnare la validità di un determinato matrimonio il Promotore di giustizia¹⁷, nel qual caso egli nel processo «gode degli stessi diritti che spettano alla parte attrice» (art. 58 DC), mantenendo allo stesso tempo alcune prerogative tipiche della parte pubblica (can. 1677 § 1), ponendosi in contraddittorio con il Difensore del vincolo e con le parti, entrambe nel caso convenute. Dunque la *habilitas ad matrimonium impugnandum* o *legitimatio activa ad causam*¹⁸ è sempre riconosciuta ai coniugi (entrambi viventi¹⁹), in quanto titolari del diritto sostantivo sul quale verterà la causa e in quanto aventi interesse ad aclarare il proprio *status* personale, ma è riconosciuta a determinate condizioni (indicate nel can. 1674 § 1, 2°) anche al Promotore di giustizia, il cui ufficio è costituito per la tutela del bene pubblico (can. 1430). La *ratio* dell'intervento del Promotore di giustizia risiede nel fatto che lo *status* “personale” dei soggetti è allo stesso tempo uno *status* “ecclesiale” (uno stato di vita nella e della Chiesa) – con il matrimonio infatti i coniugi entrano «in un *ordo* – ordine – ecclesiale»²⁰ – e di conseguenza nel suo accertamento mediante lo strumento del processo²¹ è sempre in gioco, oltre all'interesse soggettivo delle parti (che è quello più evidente e diretto), anche l'interesse pubblico cioè della comunità ecclesiale²², per la quale non è indifferente lo stato di vita dei suoi membri, cui sono connessi determinati diritti e doveri. Tale interesse, la cui tutela è affidata, primariamente e in ogni causa, al Difensore del vincolo chiamato appunto a difendere – «*rationabiliter*» (can. 1432) ovvero «*servata rei veritate*»

¹⁷ Sul Promotore di giustizia si veda: CLAUDIA IZZI, *Promotor de justicia*, nel vol. *Diccionario general de derecho canónico*, VI, a cura di Javier Otaduy – Antonio Viana – Joaquin Sedano, Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 561-565.

¹⁸ Cfr. ILARIA ZUANAZZI, *Il diritto di introdurre l'azione o di partecipare al giudizio di nullità del matrimonio*, nel vol. *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione “Dignitas connubii”*. Parte seconda, a cura di Piero Antonio Bonnet e Carlo Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, pp. 254-259.

¹⁹ Per l'impugnazione del matrimonio dopo la morte di uno o entrambi i coniugi si veda il can. 1674 § 2.

²⁰ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1631.

²¹ Che appunto attiene allo stato delle persone, «cioè alla loro posizione in rapporto all'ordinamento canonico e al bene pubblico della Chiesa» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 22 gennaio 1996, in *Acta Apostolicae Sedis* 88, 1996, n. 2, p. 774). Proprio in riferimento alla natura di tale processo riguardante il bene pubblico (attuale can. 1691 § 3) si comprendono – afferma il Pontefice – alcune sue peculiarità, tra cui proprio l'iniziativa del Promotore di giustizia nell'introdurre una causa di nullità.

²² Cfr. ALBERT SOLS LUCIA, *El bien público en las causas matrimoniales canónicas*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 58, 2001, pp. 785-789.

(art. 56 § 3 DC) – la validità del matrimonio, in certi casi richiede per il bene della stessa comunità (che va preservata dal pericolo di scandalo) che certi matrimoni nulli vengano dichiarati tali prevedendo così l'intervento diretto del Promotore di giustizia di fronte all'inerzia delle parti. Ciò può avvenire a due condizioni, rimaste invariate nella riforma processuale di papa Francesco (can. 1674 § 1): a) la nullità del matrimonio è già stata divulgata; b) non è possibile o opportuno convalidare il matrimonio²³. Venendo al nostro caso specifico la seconda condizione non rileva, non essendo possibile la convalidazione trattandosi di un impedimento non dispensabile e non cessato per morte del coniuge; circa la prima condizione è necessario qualche ulteriore rilievo.

In primo luogo appare singolare che venga introdotta la causa di nullità di un matrimonio le cui parti vivono ancora insieme, considerandosi a pieno titolo coniugi. Sembra, nel caso, di trovarsi di fronte ad un'ingerenza indebita dell'autorità pubblica e ad un contrasto insanabile tra l'interesse privato delle parti e l'interesse pubblico; tuttavia, a ben vedere, l'ingerenza, se così la si voglia definire, si giustifica per la preminenza che, nel caso eccezionale di nullità divulgata (e dunque potenzialmente foriera di confusione e scandalo) viene attribuita alla tutela del bene pubblico e dunque non può essere ritenuta indebita o ingiusta; il contrasto va poi stemperato se si considera che l'accertamento della verità del vincolo non è mai contro le parti poiché esso permette di discernere, come già sottolineato, la autentica e oggettiva identità loro; ciò non toglie che la percezione dei soggetti coinvolti in un processo iniziato da altri possa essere ben diversa, aspetto che non può essere semplicemente trascurato.

Nel caso, all'origine dell'interessamento del Vescovo su sollecito della Segnatura apostolica, vi è stato l'intervento della "seconda" moglie che chiedeva spiegazione di come potesse essere stato autorizzato il matrimonio *de quo*. D'altra parte la donna, essendo parte terza rispetto al matrimonio Rossi-Biancovic e dunque priva di legittimazione attiva per introdurre la causa di nullità, non aveva altri strumenti se non rivolgersi all'autorità pubblica per vedersi riconosciuta come legittima moglie del sig. Rossi. Ci si può domandare a questo punto se la prima (e nel caso unica) condizione necessaria per l'impugnazione del matrimonio da parte del Promotore di giustizia – divulgazione della nullità – sia stata soddisfatta. Nel caso la valutazione sul punto è stata effettuata direttamente dal Vescovo (cui il can. 1431 attribuisce il compito di giudicare «se

²³ Su queste condizioni si veda: MANLIO MIELE, *Il Promotore di giustizia nelle cause di nullità del matrimonio*, nel vol. *Studi sul processo matrimoniale canonico*, a cura di Sandro Gherro, Cedam, Padova, 1991, pp. 135-178; *Id.*, *Ancora sul promotore di giustizia*, in *Jus Online*, 2, 2018, pp. 63-79; ILARIA ZUANAZZI, *op. cit.*, 271-277.

il bene pubblico possa essere messo in pericolo»), il quale – «svolta la debita indagine» (sentenza, n. 2) – ha poi incaricato il Promotore di giustizia²⁴. La sentenza non aggiunge altro in proposito, tuttavia ci sembra che nel caso specifico sia stato dato peso rilevante a tre elementi: a) l'impedimento di vincolo, causativo della nullità del matrimonio impugnato, è per sua natura pubblico²⁵; b) la natura dell'impedimento è dunque tale da rendere evidente la nullità; c) provenendo la notizia della celebrazione del suddetto matrimonio dalla “seconda” moglie tale evidente nullità può già ritenersi sufficientemente divulgata.

4. *Profilo pastorale*

Nei limiti di spazio previsti per questo commento, concludiamo con alcune sintetiche considerazioni di ordine prevalentemente pastorale ma non per questo meno rilevanti dal punto di vista giuridico.

Un primo elemento che va senza dubbio richiamato, come fa con decisione la sentenza al n. 11, è la «superficialità e la poca attenzione» del parroco nello svolgimento dell'istruttoria prematrimoniale circa l'accertamento dello stato libero dell'uomo, cui si aggiunge il sospetto di una certa reticenza da parte di questi e dei suoi genitori (convocati per la prova testimoniale di stato libero²⁶) e il controllo altrettanto superficiale della Curia diocesana, cui competeva vidimare l'attestato riassuntivo o “Stato dei documenti” per la celebrazione delle nozze in altra diocesi²⁷ e concedere la licenza per il matrimonio solo canonico²⁸. Al di là del comportamento reticente dell'uomo, erano comunque già emersi diversi elementi – riportati in maniera sommaria e confusa nel-

²⁴ Dunque, sulla base di alcuni interventi della Segnatura in relazione a casi simili al nostro, si può ritenere che la valutazione delle due condizioni spettò di per sé al Promotore di giustizia ma egli «può essere sostituito *in toto* o *in parte*, preventivamente o posteriormente, nella valutazione dal legittimo superiore gerarchico [...], che può perciò ordinare o vietare la presentazione del libello». GIAN PAOLO MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus*, I, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2014, p. 377.

²⁵ In quanto nasce «ex facto de se publico». FRANCISCO X. WERNZ, *Ius canonicum*, V, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, Romae 1928, p. 165.

²⁶ A norma dell'art. 9 del *Decreto generale sul matrimonio canonico* (DGMC), 5 novembre 1990, pubblicato in *Notiziario CEI*, 16, 1990, pp. 259-279.

²⁷ Art. 23 DGMC. «La vidimazione della cancelleria attesta la corrispondenza di quanto dichiarato a quanto contenuto nella posizione matrimoniale (mod. I) e che il cancelliere o chi per lui ha personalmente verificato. Dichiarata altresì la completezza e correttezza dell'istruttoria matrimoniale, nonché la competenza del parroco che l'ha condotta nel dare licenza per la celebrazione del matrimonio». GIANLUCA MARCHETTI, *La preparazione e la celebrazione del matrimonio in un contesto di mobilità sociale*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 33, 2020, p. 46.

²⁸ Artt. 21 e 40-41 DGMC.

le risposte date durante l'esame dello sposo – che avrebbero dovuto quanto meno insospettire il parroco²⁹, se si fosse comportato con la dovuta serietà e diligenza. Da notare che nel caso sembra configurarsi, tralasciata la questione della intervenuta prescrizione, il delitto colposo previsto dal can. 1389 § 2³⁰ (con pena indeterminata precettiva) considerata la *omissio debitae diligentiae* nel compiere una funzione inerente il ministero del parroco nell'ambito sacramentale (cfr. can. 530, 4°) e ritenendo l'aver autorizzato le nozze in maniera illegittima (contro il prescritto del can. 1066) causativo di un danno, non solo economico (in relazione alle spese per la celebrazione nuziale) ma soprattutto spirituale e morale alle parti³¹ (o almeno alla parte in buona fede), passibile di risarcimento (cfr. can. 128). Emerge, *a contrario*, l'importanza di svolgere con attenzione l'istruttoria che, come ricordato da Benedetto XVI, non è solo un adempimento burocratico ma è parte di un cammino di discernimento con gli sposi, volto «ad aiutare la persona a porsi seriamente dinanzi alla verità su se stessa e sulla propria vocazione umana e cristiana al matrimonio»³²; verità che non può prescindere a proprio comodo da un precedente vincolo coniugale ancora in essere.

Nel caso in oggetto, c'è un ulteriore elemento che ha contribuito a causare l'errore del parroco: l'errata compilazione del certificato di battesimo dell'uomo, dipeso anche (sebbene solo parzialmente) – come emerso durante l'istruttoria del presente processo – dalla mancata trascrizione nel registro dei battesimi, contro il prescritto dei cann. 1121-1122³³, del secondo matrimonio dell'uomo e della nullità del primo matrimonio dichiarata in via definitiva dalla Rota romana nel 2013. Resterebbe peraltro da appurare se l'assenza di questi dati sia da attribuire alla mancata trascrizione da parte del parroco oppure alla mancata notifica da parte dell'autorità cui competeva fare le comunicazioni del matrimonio e della dichiarata nullità.

Avviandoci alla conclusione, la lettura della sentenza, ineccepibile sul merito, non può che lasciare in qualche modo insoddisfatto chi, intravedendo al di là degli atti le persone coinvolte, si pone giustamente la domanda sul

²⁹ Emergeva infatti con chiarezza, come osserva il Ponente, l'incongruenza tra quanto dichiarato nell'esame dello sposo circa i suoi precedenti matrimoni e il certificato di battesimo nel quale non vi era nessuna annotazione marginale.

³⁰ Cfr. BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2014, pp. 462-464.

³¹ Cfr. MAIA LUISI, *Daño*, nel vol. *Diccionario general de derecho canónico*, II, cit., p. 880.

³² BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 22 gennaio 2011, in *Acta Apostolicae Sedis*, 103, 2011, p. 111.

³³ Circa la modalità di effettuazione delle notifiche e per alcuni casi particolari si veda: DANIELE MOMBELLI, *Le notifiche di matrimonio: atto formale di valore sostanziale nel contesto ecclesiale di crescente mobilità umana*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 33, 2020, pp. 64-84.

destino delle parti, il cui matrimonio è stato dichiarato nullo, considerata la peculiarità della vicenda, ovvero che esse vivono ancora insieme e che sembra emergere, almeno da parte della donna (si veda la dichiarazione riportata in sentenza al n. 9), la buona fede nell'essersi accostata alle nozze. La questione evidentemente va oltre la sentenza, eccede il compito specifico del tribunale ecclesiastico e non è di facile soluzione, ma nell'ottica (proposta dalla riforma di papa Francesco e dall'esortazione apostolica *Amoris Laetitia*) di un'integrazione dell'azione dei tribunali nella più ampia pastorale familiare della Chiesa, chiamata a prendersi cura di tutte le situazioni di coppia, senza condannare nessuno ma stimolando cammini di crescita verso la verità, appare quanto mai urgente – in questo più che negli altri casi – un accompagnamento pastorale successivo alla conclusione del processo³⁴, affinché la decisione del Tribunale, compresa in coscienza dalle parti, non diventi per loro occasione di allontanamento dalla Chiesa ma di una vera, per quanto dolorosa, chiarificazione circa il proprio autentico stato di vita.

³⁴ Su questo aspetto della pastorale si veda: MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo*, nel vol. *Sistema matrimoniale canonico in synodo*, a cura di Luigi Sabbarese, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2015, pp. 83-85.